
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



CITTÀ DI COSSATO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 01/12/2008, n. 32

Approvazione D.C.C. n. 67 in data 30/10/2014

SOMMARIO

Articolo 1.	Finalità del Regolamento.....	3
Articolo 2.	Istituzione della Commissione	3
Articolo 3.	Composizione della Commissione.....	3
Articolo 4.	Nomina, durata e compensi	3
Articolo 5.	Casi di incompatibilità	4
Articolo 6.	Casi di decadenza	4
Articolo 7.	Attribuzioni	4
Articolo 8.	Organi e procedure.....	5
Articolo 9.	Termini per l'espressione del parere.....	6
Articolo 10.	Norma di rinvio.....	6

Articolo 1. Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Cossato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 01/12/2008, n. 32 *"Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.

Articolo 2. Istituzione della Commissione

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* e dell'articolo 4 della L.R. n. 32/2008, la *"Commissione Locale per il Paesaggio"* (di seguito denominata per brevità *"Commissione"*).
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Cossato.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifiche del presente regolamento.

Articolo 3. Composizione della Commissione

1. La Commissione è formata da cinque membri esperti nella tutela paesaggistica, nella storia dell'arte e dell'architettura, nel restauro, nel recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, nella progettazione urbanistica ed ambientale, nella pianificazione territoriale, nelle scienze agrarie o forestali e nella gestione del patrimonio naturale, secondo i criteri definiti all'art. 4 della L.R. 32/2008 e dalla D.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229 successivamente modificata con D.G.R. 16/12/2008, n. 58-10313.
2. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito Bando.
3. Il Bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cossato ed all'Albo Pretorio. Dello stesso viene data comunicazione in versione integrale agli Ordini e Collegi Professionali competenti per la Provincia di Biella. I curricula vengono valutati da apposita commissione esaminatrice composta dal Segretario Generale del Comune, dal Responsabile del servizio competente e da un funzionario del servizio tecnico. Questa deve individuare nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà all'interno della Commissione.
4. I curricula allegati alla candidatura devono indicare: il possesso del diploma di laurea magistrale attinente ad una delle materie indicate in legge (art. 4, comma 2, L.R. n. 32/2008, all.to A) alla D.G.R. n. 34-10229/2008); le esperienze professionali, almeno quinquennali, maturate nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
5. I componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale attinente una delle materie indicate al comma 1 del presente articolo; devono essere maggiorenni e ammessi all'esercizio dei diritti politici. Devono altresì essere iscritti, alla data di approvazione del Bando, da almeno cinque anni ai competenti Ordini o Collegi professionali, ove istituiti.
6. Tutti i componenti della Commissione devono possedere comprovata, specifica e qualificata esperienza pluriennale nella tutela del paesaggio.

Articolo 4. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto all'Articolo 3.

2. La Commissione dura in carica tre anni e il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.
5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Articolo 5. Casi di incompatibilità

1. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o di altre commissioni eventualmente operanti nel settore urbanistico-edilizio del Comune di Cossato.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'amministrazione interessata, gli amministratori comunali locali (Sindaco, Assessori, Consiglieri), i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I componenti, qualora interessati alla trattazione di argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere.
4. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Articolo 6. Casi di decadenza

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo Articolo 5, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale, la quale provvede altresì alla nomina del sostituto con procedura disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 7. Attribuzioni

1. La commissione, nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuitele, esprime parere:
 - a. Nei casi previsti dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesistico-ambientale, accertando, ai sensi degli articoli 146 e 147 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio", la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
 - b. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 47/1985 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 33/2004, nonché relativamente a ulteriori, eventuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica.

2. La commissione esprime altresì il parere obbligatorio e vincolante previsto dall'articolo 49, comma 7, della L.R. 05/12/1977, n. 56 e ss.mm. relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente, che ricadono su aree o su immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale.
3. Il competente Responsabile del Servizio può inoltre richiedere alla Commissione l'espressione di parere, quando lo ritenga necessario, in ordine alla corretta relazione con il contesto urbano ed alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti di interventi anche non ricadenti nelle zone tutelate.
4. È facoltà della Commissione:
 - a. Chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b. Effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c. Convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d. Attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
5. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 8. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta in Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano presente all'apertura di ogni seduta.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile del procedimento, che provvede alla convoca tramite nota consegnata a mano, inviata a mezzo fax o posta elettronica.
3. Il responsabile del procedimento per le attività di tutela paesaggistica di cui al presente regolamento è soggetto diverso dal responsabile del procedimento in materia urbanistico-edilizia, al fine di garantire la più efficace differenziazione delle attività amministrative.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
6. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale ovvero da un componente della Commissione scelto dal presidente. Ove le funzioni di segretario siano esercitate da un dipendente comunale, questi non ha diritto di voto.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei commissari, eventuali dichiarazioni di voto.
10. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri presenti.

Articolo 9. Termini per l'espressione del parere

1. L'ufficio comunale competente, attraverso proprio personale, istruisce le istanze di autorizzazione paesaggistica, provvede, ove necessario, a chiedere le opportune integrazioni e sottopone il progetto alla Commissione che dovrà esprimersi in un tempo congruo per consentire al responsabile del procedimento di rispettare i tempi procedurali previsti dall'articolo 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e dal D.P.R. 09/07/2010, n. 139;
2. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nel precedente comma.
3. L'eventuale richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.
4. Relativamente al parere richiamato all'Articolo 7, comma 2) la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Articolo 10. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.